

Edizione di sabato 20 giugno 2015

CASI CONTROVERSI

[Cassazione “rigida” sull'accertamento anticipato](#)

di Comitato di redazione

DICHIARAZIONI

[La ripartizione territoriale dell'Irap – il quadro IR](#)

di Federica Furlani

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

[Nella notifica al difensore domiciliatario prevale l'elemento personale](#)

di Luigi Ferrajoli

CONTABILITÀ

[La corretta destinazione del risultato di esercizio](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Cassazione “rigida” sull’accertamento anticipato

di Comitato di redazione

La fretta e l’agire tardivo dell’Amministrazione finanziaria non possono determinare una compressione indebita del diritto di difesa del contribuente. Questo l’importante principio affermato dalla Cassazione n. 11993 del 10-06-2015 che, in particolare, risolve in modo tranciante due questioni che spesso si pongono all’attenzione dei colleghi chiamati ad assistere i propri clienti oggetto di verifica:

1. la validità del PVC sottoscritto solo da un verificatore;
2. la validità del successivo avviso di accertamento emesso prima che sia trascorso il canonico periodo di 60 giorni previsto dall’articolo 12 comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

La prima questione è liquidata in maniera molto veloce a favore del fisco, anche se appare bizzarra la tesi difensiva delle Entrate, che sostenevano la irrilevanza del fatto, in quanto l’unica copia sottoscritta da uno solo dei verificatori era quella in possesso del contribuente!

In ogni caso, la sentenza risolve la questione con l’affermazione del seguente **principio di diritto**: *“anche nel caso in cui il capo dell’ufficio abbia autorizzato ... più impiegati ad accedere presso i locali in cui è esercitata l’attività economica del contribuente ... i poteri certificatori del pubblico ufficiale ... sono legittimamente esercitati anche da **uno** soltanto degli impiegati che hanno eseguito l’accesso, non essendo previsto ... l’esercizio congiunto della competenza”.*

Più interessante, invece, la seconda questione, poiché dalla medesima discende, con maggiore probabilità, una censura sulla legittimità dell’atto.

Il comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto prevede che: *“nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.*

Sulla concreta applicazione del principio, in assenza della ricorrenza di casi di particolare e motivata urgenza, si erano contrastati due differenti orientamenti di legittimità:

- da un lato si sosteneva che, in assenza di esplicita sanzione di invalidità dell’atto, il mancato rispetto del termine temporale non era in grado di determinare la nullità

dell'atto (e, sia consentito dire con il massimo rispetto, con buona pace della funzione di norma sovraordinata assegnata allo Statuto);

- per altro verso, invece, si faceva derivare la nullità dell'atto dal combinato disposto delle norme dello Statuto e di quelle in tema di trasparenza amministrativa degli atti (D.Lgs. 32/2001 e Legge 241/1990).

Tale contrasto sembra essere stato sanato dalla pronuncia a SS.UU. n. **18184** del 29-07-2013 che, finalmente, ha puntualizzato come la norma tributaria in questione costituisca concreta attuazione dei principi di collaborazione e buona fede che vanno considerati diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di capacità contributiva e di ragionevolezza.

Pertanto, deriva dal sistema ordinamentale comunitario e nazionale la **sanzione di invalidità** che, pur non espressamente prevista dalla norma, risulta necessitata dalla duplice esigenza di **garanzia** del contribuente e di **efficienza** dell'azione amministrativa (evitando alla PA di formulare, inutilmente, rilievi e pretese che attraverso la mera collaborazione del contribuente potrebbero risultare del tutto infondati).

Tale ultimo punto ci pare davvero determinante, ed è quello in relazione al quale rileviamo la maggiore sordità dell'Amministrazione finanziaria; quest'ultima, infatti, deve comprendere che gli avvisi di accertamento opportunamente sterilizzati dalle memorie del contribuente **non devono essere emessi**, senza che si possa rinviare la valutazione delle censure ai giudici delle commissioni tributarie.

Peraltro, ed anche questo ci piace in modo evidente, la sentenza conferma che tale impostazione rappresenta l'attuazione pratica dei principi di diritto comunitario che intendono salvaguardare il diritto al contraddittorio in ogni occasione di atti che possano incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente.

Chiarito tale principio, restava da chiarire un altro punto. La bruciante scadenza del termine di decadenza dal potere di accertamento, rappresenta caso di particolare e motivata urgenza?

In altri termini, può l'Amministrazione finanziaria attendere ad esperire i controlli sino agli ultimi giorni e, per sua inefficienza, ribaltare sul contribuente il sacrificio di dover rinunciare alle memorie?

Nel caso specifico, il PVC era stato redatto in data 27.12.2007 e l'avviso di accertamento emesso in data 28.12.2007 e notificato il 2.1.2008, sulla scorta della necessità di evitare la decadenza dal potere di accertamento. Già questa circostanza richiederebbe una riflessione; il PVC dovrebbe essere analizzato e valutato dall'Ufficio (che, diversamente, si limita a recepirlo in modo pedissequo); chissà cosa potrà essere stato vagliato in un solo giorno!

Ma, fortunatamente, la Cassazione affonda il colpo e, richiamando il principio di diritto già contenuto nella sentenza n. 3142/2014, afferma che: *"nel caso in cui l'Amministrazione*

*finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività ... il verbale di chiusura delle operazioni deve in ogni caso (e salvo i casi di comprovata impossibilità oggettiva non imputabile alla PA) essere redatto e consegnato alla parte contribuente non oltre il sessantunesimo giorno precedente la scadenza del termine di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva, ... , essendo tenuta l'Amministrazione finanziaria, a pena di nullità dell'avviso di accertamento o di rettifica, all'osservanza del termine dilatorio (di giorni sessanta decorrenti dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni) prescritto dal comma sette dell'art. 12 legge n. 212/2000 per la emissione dell'atto impositivo. Ed ancora, qualora ... la Amministrazione finanziaria alleggi, quale fatto di "particolare e motivata urgenza", di non aver potuto rispettare il termine dilatorio indicato, essendosi chiuse le operazioni di verifica in data successiva al sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento della imposta, l'oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento all'obbligo ex lege e dunque grava sull'Amministrazione finanziaria, in conformità al principio di vicinanza del fatto da provare, l'onere di dimostrare che la imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere all'obbligo di legge, sia dipesa da **fatti o condotte ad essa non imputabili** a titolo di incuria, negligenza od inefficienza".*

A noi pare che il quadro sia chiaro e condivisibile: lo Statuto del contribuente viene rivalutato nella sua funzione di **norma sovraordinata**, affermando che laddove il medesimo preveda un principio non si può privare di significato la prescrizione con semplici affermazioni di stile.

Dunque, a livello pratico possiamo anche ricavare la regola in forza della quale tutti i PVC in scadenza consegnati negli ultimi 60 giorni dell'anno di scadenza dei termini di accertamento sono potenzialmente nulli (e tale censura dovrà essere avanzata negli atti difensivi) ove l'Amministrazione non riesca a provare la ricorrenza di **particolare e motivata urgenza**.

Tale circostanza non può ritenersi in automatico sterilizzata dalla esigenza di evitare la scadenza del potere di accertamento, così come sarà bene che il contribuente presenti materialmente le proprie memorie, al fine di dimostrare l'esigenza della attivazione del contraddittorio.

A piccoli passi sembra che si possa ricostruire un minimo di civiltà giuridica.

DICHIARAZIONI

La ripartizione territoriale dell'Irap – il quadro IR

di **Federica Furlani**

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 446/1997 **l'Irap è dovuta alla regione** (o provincia autonoma) **nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.**

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'art. 4, comma 2**, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti:

- per le **imprese industriali e commerciali** (comprese le holding industriali) e il **lavoratori autonomi** ? il riparto va effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni**, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi**, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato;
- per le **banche** ? il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei **depositi in denaro e in titoli** verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato;
- per le **società ed enti finanziari** ? il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente agli **"impieghi"** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) ovvero agli **"ordini"**, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma);
- per le **imprese di assicurazione** ? il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto **dell'ammontare dei premi raccolti** dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato;
- per le **imprese agricole** ? la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente **all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione** (o provincia autonoma).

Concentrandoci sulle imprese industriali e commerciali ed i professionisti, dove il criterio di ripartizione si riferisce alle **retribuzioni**, esse **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali** (art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314): vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danni.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- **i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;**
- **gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.**

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per **l'importo contrattualmente spettante**.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La ripartizione territoriale del valore della produzione (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

Valore della	x	Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione
		Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 10 col. 2

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Quando l'Irap è dovuta in più regioni, **il versamento va effettuato indicando nella "Sezione Regioni" del Mod. F24 il codice della Regione alla quale spetta l'imposta più elevata**; sarà poi cura dell'Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel **quadro IR**.

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		1	2	3	4	5	6	7	8
IR1			,00	,00	,00	,00		%	,00
		Deduzioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR2		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00	,00		%	,00
		Deduzioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires

di **Alessandro Bonuzzi**

È noto come, a decorrere dal 2008, le regole relative al regime di deducibilità degli interessi passivi, sia per i soggetti Irpef, sia per quelli Ires, abbiano subito una radicale trasformazione, dapprima con la L. n. 244/07 e poi con il successivo D.L. n.112/08. A distanza di pochi anni, la disciplina è ora oggetto di nuove modifiche alla luce della previsione della legge delega per la riforma fiscale ai sensi della quale il Governo è delegato a procedere alla revisione dei regimi di deducibilità, tra gli altri, degli interessi passivi.

L'articolo 96 Tuir detta le regole ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le **società di capitali**. Il regime ordinario, le cui regole sono contenute nei commi da 1 a 4, si rende applicabile ai **sogetti individuati all'art.73 Tuir** e quindi:

- Spa e Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali .
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali (produttive di reddito d'impresa) esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Nel tempo si sono succeduti vari pronunciamenti di prassi tesi a delimitare **l'ambito oggettivo** di applicazione dell'art. 96 Tuir; tuttavia, tutt'oggi i limiti di operatività della norma in oggetto non sono ancora del tutto chiari. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 2009 rappresenta il contributo principale emesso dall'Ufficio nell'ambito del quale sono stati fornite le seguenti linee guida:

- rileva *“ogni e qualunque interesse (od onere assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”*,
- *“per quanto riguarda l'individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi”*,
- *“occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo”*.

In merito al meccanismo di deducibilità, si ricorda che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett.b), dell'art.110 del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta **fino a concorrenza degli interessi attivi** e proventi assimilati. L'eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**, ove tale grandezza deve essere intesa come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), ovvero degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Gli **interessi eccedenti** il 30% del ROL devono essere indicati come variazione in aumento del reddito di impresa (rigo RF15 del quadro RF di Unico 2015 SC). Gli interessi indeducibili in ciascun esercizio sono **riportati** in quelli successivi e, senza limiti di tempo, possono essere dedotti, con apposita variazione in diminuzione, fino a concorrenza di eventuali eccedenze del 30% del ROL risultanti negli esercizi successivi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate gli interessi passivi e gli oneri finanziari di competenza o riportati dai periodi precedenti e non dedotti in presenza di ROL capiente non sono **ulteriormente** riportabili in avanti (C.M. 19/E/2009). Inoltre, se in un esercizio il 30% del ROL risulta eccedente rispetto agli interessi passivi netti detta eccedenza può essere riportata (a partire dalle eccedenze dell'esercizio 2010) negli esercizi successivi ad incremento del 30% del ROL di detti esercizi, ai fini della deducibilità degli interessi passivi netti.

Sempre secondo la citata circolare n.19 del 2009, al fine di evitare il cosiddetto fenomeno di **refreshing delle perdite**, nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e perdite fiscali pregresse, l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili deve essere compensata prioritariamente con l'eccedenza di ROL e, solo una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse. Tuttavia, l'art. 23, comma 9, del D.L. n.98/2011 ha modificato la disciplina del riporto delle perdite fiscali contenuta nell'art.84 Tuir, eliminando il limite temporale dei cinque anni e introducendo il limite **quantitativo** per la perdita utilizzabile (80%). Pertanto, di fatto, tale modifica normativa ha reso superflua la "preoccupazione" dell'Ufficio che si possano verificare comportamenti di *refreshing* delle perdite così come poc'anzi prospettati. In tal senso si rileva che sarebbe opportuno un nuovo intervento dell'Amministrazione finanziaria sul punto in linea con la nuova formulazione della norma.

Nell'attesa, si potrebbe ragionevolmente sostenere che, ai fini dell'abbattimento dell'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili, **sia venuto meno l'"obbligo" di utilizzare prioritariamente l'eccedenza di ROL in luogo delle perdite pregresse.**

CONTENZIOSO

Nella notifica al difensore domiciliatario prevale l'elemento personale

di **Luigi Ferrajoli**

La nullità e la inesistenza della **notifica** producono effetti diversi; inoltre, la notifica al difensore domiciliatario costituita in un luogo diverso dallo studio professionale è valida poiché deve darsi prevalenza all'**elemento personale** rispetto a quello topografico.

Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte nella **sentenza n. 8154 del 22.04.2015** con la quale ha rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente che aveva lamentato il mancato accoglimento, da parte della CTR, dell'**eccezione di inammissibilità** dell'appello proposto dall'Ufficio, notificato in un luogo diverso da quello in cui, circa due anni prima, avevano **trasferito** il proprio **studio** i difensori presso i quali la ricorrente aveva eletto domicilio e **consegnato** ad una persona qualificatasi come "collaboratore **addetto** allo studio professionale".

Ad avviso della Corte, mentre la **notifica nulla** corrisponde ad una violazione delle modalità di applicazione della disciplina normativa che regola il procedimento notificatorio, sicché quest'ultimo è riconoscibile negli atti compiuti dall'ufficiale notificatore – ad. es. il mancato rispetto dell'ordine tassativo delle persone abilitate a ricevere gli atti – e la **costituzione** in giudizio consente di **sanare "ab origine"** il vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., viceversa nessuna efficacia sanante può riconoscersi in caso di "**inesistenza**" della notifica, rimanendo **irrelevante** che l'atto sia pervenuto a **conoscenza** del destinatario.

Infatti, prosegue il ragionamento dei giudici, non può logicamente concepirsi una sanatoria, con effetto "*ex tunc*", di un atto che nella realtà giuridica **non è mai venuto ad esistenza**: la difformità dell'atto dal modello legale è, in questo caso, tale da impedire di riconoscere negli atti compiuti un'attività riconducibile allo stesso procedimento notificatorio disciplinato dalla legge. L'inesistenza si verifica, pertanto, quando le **attività svolte sono del tutto avulse** dalla fattispecie normativa astratta, come ad esempio nel caso in cui l'atto venga consegnato ad un soggetto diverso da una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c..

Ne consegue che la **tardiva costituzione** in giudizio della controparte, in caso di **nullità** della notificazione, **sana** la violazione come se non si fosse mai verificata. Viceversa, in caso di **inesistenza**, l'eventuale instaurazione del contraddittorio potrà operare solo con effetto "*ex nunc*", atteso che la costituzione in giudizio non è effetto consequenziale del procedimento notificatorio ma interviene quale atto di **accettazione del contraddittorio**, riferibile alla volontà del convenuto, con l'ulteriore corollario che l'atto di impugnazione non portato a

conoscenza del destinatario potrà ritenersi tempestivo solo nel caso in cui la costituzione in giudizio avvenga **prima della scadenza** del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'impugnazione.

Determinati gli effetti conseguenti ai vizi della notifica, la Suprema Corte ha analizzato l'ipotesi della notifica effettuata al difensore in un luogo diverso dal domicilio eletto per il giudizio, al fine di stabilire se possa essere ricondotta alla fattispecie della nullità o della inesistenza.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui *“sussiste radicale **inesistenza della notifica** soltanto quando la stessa venga effettuata con consegna di copia dell'atto **in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto** con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa sia stata eseguita in un luogo od a persona non privi di **“astratto collegamento”** con il destinatario, ricorre mera **nullità** della notifica, **sanata** con effetto “ex tunc”, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito del raggiungimento dello scopo “.*

Mutuando i principi collegati agli effetti dell'elezione di domicilio ai sensi del codice di procedura civile, anche nel **processo tributario** è dato distinguere tra l'**elezione di domicilio “autonoma”**, ove prevale l'elemento topografico (ossia il luogo fisico) compiuta volontariamente dal contribuente, che rimane onerato della comunicazione di eventuali successive variazioni del domicilio eletto – ai sensi dell'art. 17, co.1, del D.Lgs. n.546/1992 -, dalla mera **indicazione come domiciliatario** del difensore incaricato della assistenza tecnica, ove prevale l'**elemento personale**, in relazione alla quale non assumono rilevanza eventuali successivi trasferimenti dello studio professionale del domiciliatario.

Da ciò discendono i seguenti corollari:

- il domiciliatario **non è tenuto** a comunicare le variazioni dell'indirizzo dello studio professionale (in assenza di specifica disposizione normativa);
- la parte che deve effettuare la notifica, ossia l'Amministrazione finanziaria, **è onerata di verificare** previamente, mediante ricerche presso gli albi, elenchi o ruoli professionali, il luogo in cui può essere utilmente eseguita (pur non essendovi un'apposita norma il principio si ritiene **immanente alle norme che disciplinano il procedimento notificatorio**).

Nella fattispecie in commento, secondo la Cassazione, essendo la notifica stata eseguita a persona non priva di **astratto collegamento** con il destinatario, si è trattato di ipotesi di mera **nullità, sanata** con effetto ex tunc dalla costituzione del contribuente.

CONTABILITÀ

La corretta destinazione del risultato di esercizio

di **Viviana Grippo**

Eccoci giunti all'ultimo intervento in tema di bilanci, torneremo, dalla prossima settimana, ad occuparci delle ordinarie rilevazioni contabili. Come già anticipato l'approfondimento odierno è dedicato alla corretta destinazione del risultato di esercizio.

Si tratta innanzi tutto di rilevare contabilmente le decisioni assembleari prese in concomitanza all'approvazione del bilancio, tuttavia le scritture di cui tratteremo riguardano anche gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria che, seppur non obbligati all'approvazione del bilancio debbono contabilizzare la destinazione dell'utile o della perdita al patrimonio netto, tenendo conto degli eventuali prelievi in conto utili effettuati nel corso dell'esercizio.

La destinazione dell'utile nelle società di capitali

I soci di una società di capitali possono decidere di accantonare l'utile in una o più riserve del patrimonio netto, attribuirlo a determinate categorie di soggetti, utilizzarlo a copertura di perdite pregresse, portarlo in aumento del capitale sociale, rinviarlo a futuri esercizi, distribuirlo a se stessi.

Come si rilevano contabilmente tali decisioni?

Accantonamento a riserva

L'art.2430 del codice civile stabilisce che: “dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Ne consegue che in primis occorrerà considerare l'ammontare della riserva legale rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà destinare l'utile diversamente. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di **accantonamento “preventivo”**.

Nel caso di incapienza della riserva legale occorrerà contabilizzare l'incremento nella misura della ventesima parte, come previsto dal codice civile, come segue:

Utile d'esercizio	a	Riserva legale	1.000,00
-------------------	---	----------------	----------

Ovvero in caso di obbligo di accantonamento a riserva statutaria derivante dallo statuto occorrerà registrare:

Utile d'esercizio	a	Riserva Statuaria	500,00
-------------------	---	-------------------	--------

La parte di utile eccedente potrà essere inviata a qualsiasi altra riserva, ad esempio alla riserva straordinaria:

Utile d'esercizio	a	Riserva straordinaria	3.500,00
-------------------	---	-----------------------	----------

Copertura delle perdite

La copertura delle perdite di esercizio può avvenire mediante utilizzo di riserve, di utili portati a nuovo, riduzione del capitale sociale. La perdita può poi essere rinviata al futuro in attesa di copertura con gli utili che verranno.

Occorre ricordare che non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite, in particolare possono essere impiegate:

- la riserva legale,
- la riserva da sovrapprezzo azioni,
- le riserve statutarie e quelle straordinarie,
- le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto,
- la riserva da utili netti su cambi.

La scrittura contabile in caso di utilizzo di riserve miste al fine della copertura sarà:

Diversi	a	Perdita di esercizio	10.000,00
---------	---	----------------------	-----------

Riserva straordinaria	9.000,00
Riserva statutaria	500,00
Riserva legale	500,00

Distribuzione di utili ai soci

Prima di esaminare questo caso occorre ricordare che l'art. 2344, co. 2 del c.c. prevede che non: "possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato", inoltre, il co. 3 del medesimo articolo prevede che "se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente".

L'art. 2426, num. 5 del c.c. prevede poi che nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di tali costi **non ancora ammortizzato**.

Una volta stabilita la disponibilità alla distribuzione la scrittura contabile da farsi alla data della delibera (che si ricorda va registrata) sarà la seguente:

Utile d'esercizio	a	Debiti vs soci per utili da distribuire	50.000,00
-------------------	---	---	-----------

All'atto del pagamento occorrerà stornare il debito:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Banca c/c	10.000,00
---	---	-----------	-----------

(si ipotizza pagamento in diverse tranches)

La destinazione dell'utile nelle imprese individuali e società di persone

Abbiamo già detto che anche le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria devono correttamente rilevare la destinazione dell'utile di esercizio. In

presenza di utili l'imprenditore può decidere di prelevare lo stesso o lasciarlo investito nell'impresa quale capitalizzazione (in aumento del capitale netto).

Nel secondo caso la scrittura da fare è:

Utili d'esercizio	a	Capitale netto	10.000,00
-------------------	---	----------------	-----------

Nel primo caso, invece, la scrittura da farsi cambia a seconda che **nel corso dell'esercizio il titolare abbia già eseguito prelevamenti di utili**, in tal caso a fine anno occorrerà tenerne conto quale posta in diminuzione dell'utile, la scrittura contabile sarà:

Utili d'esercizio	a	Diversi	10.000,00
	a	Prelevamenti del titolare	7.000,00
	a	Banca c/c	3.000,00

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Europa in attesa della Grecia

I Mercati europei risultano dominati dalla volatilità dovuta alla difficile situazione delle trattative con la Grecia. Nuovi indizi sullo stato di salute dell'economia della zona euro sono giunti mercoledì dai dati finali sull'andamento dei prezzi al consumo di maggio: i valori registrati dello +0,2% mese su mese e dello +0,3% anno su anno, si sono rivelati in linea con il consensus e con la stima flash diffusa da Eurostat a inizio mese. Sono state presentate ieri le domande per la quarta operazione di Tltro, dopo che le banche italiane hanno preso in prestito un totale di 93 miliardi nelle tre offerte passate. Secondo stime Reuters, sulla base dei dati forniti da 15 istituti, le banche del nostro paese avrebbero richiesto circa 14,4 miliardi di euro in fondi a lungo termine; l'importo è stato, invece, ampiamente superiore alle aspettative, con le banche della zona euro che hanno chiesto e ottenuto 73,8 miliardi.

Stoxx Europe 600 -0.15%, Euro Stoxx 50 -0.19%, Ftse MIB -0.58%

Stati Uniti contrastati

Gli andamenti si sono rivelati positivi, da mercoledì, dopo un inizio settimana in ribasso, dovuto alla preoccupazione sul possibile default del debito greco. Nonostante le buone condizioni del mercato del lavoro, con prospettive di salari al rialzo che spingono i cittadini verso nuovi consumi e iniziali effetti, anche a livello inflativo, i dati sul mercato immobiliare sono altalenanti e la produzione industriale è scesa inaspettatamente a maggio (-0.2% MoM Vs +0.2% atteso), segno che la forza del dollaro e la riduzione della spesa nel settore dell'energia continuano a limitare la crescita. La FED ha definito mercoledì l'economia americana come una "casa di vetro dove una mossa aggressiva potrebbe rompere qualcosa" e il suo presidente

Yellen ha dichiarato ieri che un'eventuale rialzo degli interessi sarà accompagnato da una politica monetaria moderata. Molti analisti vedono con maggiore probabilità un unico rialzo dei tassi nel 2015 e una successiva mossa a inizio 2016, mentre la scorsa settimana il consensus era orientato a una doppia mossa entro dicembre.

S&P 500 +0.59%, Dow Jones Industrial +0.42%, Nasdaq Composite +0.99%

Asia in negativo

I mercati azionari asiatici chiudono una settimana negativa, con sedute caratterizzate da una forte volatilità, innestata dal clima di timore sulla situazione greca e di attesa sulle decisioni della FED. In perdita i listini cinesi, preoccupati dalla nuova ondata di circa venti IPO e da timori su una brusca fine del rally del mercato azionario, ritenuto a forte rischio di bolle speculative. In Giappone, lo Yen ha perso terreno sul dollaro dopo le dichiarazioni del governatore della Banca Centrale Kuroda, che ha sostenuto di non aver cercato di influenzare il tasso di cambio della moneta nazionale la settimana precedente, quando le sue parole sulla debolezza della valuta avevano portato lo Yen a guadagnare nella giornata del 10 giugno quasi il +1.5%. Poco confortanti le notizie sul fronte dei mercati emergenti, che recuperano tuttavia terreno nella seduta di giovedì sull'onda della debolezza del dollaro.

Nikkei -1.14%, Hang Seng -1.91%, Shanghai Composite -13.32%, ASX +0.93%

Principali avvenimenti della settimana

Settimana dominata dalla trattativa tra Atene e i suoi creditori, nell'avvicinarsi alla scadenza della rata da 1,6 miliardi di euro da rimborsare al FMI il 30 di giugno. Dopo la nuova rottura dello scorso weekend, i negoziati sono proseguiti con difficoltà, con Atene che ha dichiarato di non voler accettare nuovi tagli a pensioni e salari o nuovi aumenti dell'Iva. Dopo l'ennesimo "nulla di fatto" del vertice di ieri, in Lussemburgo, tra i ministri finanziari dell'Eurogruppo, è stato convocato per lunedì pomeriggio un vertice d'emergenza dei leader. A offrire un'idea di quanto la situazione sia difficile, Dombrovskis ha ammesso nei giorni scorsi che i membri della zona euro stanno discutendo cosa potrebbe accadere se la Grecia e suoi creditori non dovessero raggiungere un accordo. Un'autorevole fonte Ue ha affermato che, anche qualora saltasse il pagamento della rata, non sarebbe automatica un'uscita del paese dalla zona euro e un default anche rispetto ai prestiti europei. In un'intervista al quotidiano 'La Stampa', il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha dichiarato che la sopravvivenza dell'euro non è legata agli sviluppi in Grecia, ma un'uscita di Atene dall'unione monetaria modificherebbe il carattere della zona. Nel frattempo si intensifica la fuoriuscita dei depositi dalle banche greche

(-2 miliardi circa nei primi tre giorni di questa settimana), mentre le entrate del governo sono risultate in calo del 24,6% a maggio, inclusa la flessione del 50% della raccolta fiscale.

Lato societario vanno segnalati, nel settore automotive, le vendite del gruppo Volkswagen che sono scese a maggio del 2,6% (rispetto a un anno prima) fermandosi a 858 mila unità a causa dell'andamento sfavorevole del mercato in Europa orientale e in Sudamerica. Sul fronte delle telecomunicazioni e delle interconnessioni via internet, di grande interesse risulta il programma di Airbus che sta sviluppando e costruendo 900 satelliti per la compagnia OneWeb, già impegnata nella fornitura di internet a banda larga dall'orbita e adesso intenzionata a raggiungere miliardi di persone con il nuovo network. Circa 700 di questi satelliti peseranno meno di 150 kg e saranno lanciati a partire dal 2018, gli altri duecento rimarranno, invece, a terra e serviranno come rimpiazzi in caso di necessità. Vivendi sarà il prossimo primo azionista di Telecom Italia, raccogliendo l'8,3% della quota della spagnola Telefonica, intende aumentare la propria quota nel gruppo al 10%-15%. Inoltre, Vivendi è pronta a esaminare la cessione degli asset brasiliani per focalizzarsi sul business europeo, evidenziando così la possibilità di ottenere ulteriori benefici tramite razionalizzazione dei costi e possibili accordi con peers.

Sul fronte delle acquisizioni del newsflow USA, Coty si è mossa per completare l'acquisizione della divisione beauty di Procter & Gamble per \$12mld in un'operazione che creerà il leader internazionale nel settore cosmetica; Blackstone e Carlyle hanno invece presentato un'offerta congiunta da \$10mld per NCR, società che produce registratori di cassa e postazioni ATM bancomat. Il CEO di Twitter, Dick Costolo, ha annunciato le proprie dimissioni, dovute alla scarsa crescita del numero d'utenti e di ricavi del social network, il suo posto sarà temporaneamente preso da Jack Dorsey, tra i fondatori della società. FedEx ha annunciato, invece, risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti, con una perdita netta di \$895mln su cui hanno pesato costi non monetari una tantum per \$2.2mld relativi al passaggio al criterio mark-to-market. Nel settore tecnologico Cisco, dopo aver avuto alcuni incontri con i vertici del partito comunista, ha annunciato un piano d'investimenti in Cina da \$10mld da coordinare con partner locali. La richiesta di advise di General Motors per valutare le manovre di FCA e l'eventuale forcing su un'operazione di fusione tra le due società, dimostrerebbe, secondo diversi analisti, come il CEO Mary Barra stia prendendo seriamente la situazione.

In Asia, sul fronte delle misure di sostegno monetario, il governatore della BOJ Kuroda ha annunciato oggi che continuerà a espandere la base monetaria a un ritmo annuale di circa \$650mld, mantenendo le misure record finora attuate. Guardando i dati sulle esportazioni giapponesi, nonostante la debolezza dello Yen, la domanda esterna è debole e i dati di maggio hanno visto la minor crescita dallo scorso agosto, registrando un +2.4% annualizzato che segna il -2.7% rispetto ad aprile. Negativi anche i dati sulle vendite all'estero provenienti dall'India: il -20% di maggio segna il dato peggiore dal 2009. Si registrano, invece, andamenti

positivi per il mercato immobiliare cinese, con i prezzi delle case diminuiti, dimostrazione di un probabile ritorno alla fiducia dei compratori. Ad Hong Kong, la maggioranza del Parlamento ha votato contro il piano di elezioni sostenuto dalla Cina, dimostrando tensioni interne con il governo di Pechino.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Dopo le parole del presidente della FED, Janet Yellen, che hanno parzialmente ridotto le incertezze relative ai tempi e alle modalità del rialzo dei tassi, la settimana si presenterà ricca di avvenimenti. L'interesse della comunità finanziaria dovrebbe, però, concentrarsi, per lo più, sui dati connessi al mercato del lavoro e alla ricchezza del settore privato, proprio a seguito di quanto emerso dal FOMC della FED che vede un'economia reale in forte recupero, caratterizzata però da troppa fragilità del mercato del lavoro. Mercoledì e giovedì saranno i giorni cruciali: in uscita i dati sull'occupazione (Initial Jobless Claims e Continuing Jobless Claims) e sulle condizioni economiche del settore privato (Personal Income, Personal Spendings e Personal Consumption). Inoltre, saranno pubblicati anche i dati relativi alla solidità dell'economia reale (GDP Annualized MoM, Manufacturing PMI, Services PMI e Composite PMI) e sul mercato immobiliare (MBA Mortgage Applications, New Home Sales e Existing Home Sales). Infine, in chiusura, si attendono conferme sulla fiducia dei consumatori (University of Michigan Consumer Sentiment Index).

Europa

In Europa la settimana sarà caratterizzata ancora una volta dal tema della Grecia, con il summit straordinario dei leader della zona euro previsto per lunedì a Bruxelles e che potrebbe avere ripercussioni sui listini europei e globali per tutta la settimana. L'agenda delle principali economie dell'eurozona risulta essere ricca (Germania, Francia e Italia rilasceranno dati relativi alle condizioni economiche e alla fiducia del settore privato e di quello produttivo), anche se resta molto incerto il loro possibile effetto: l'IMF e la BCE continuano a dichiarare apertamente il recovery dell'economia europea, perciò rispettare le attese sarà determinate per evitare intensi effetti negativi.

Asia

In Asia, tornerà forte l'interesse sulla Cina, dopo i buoni dati del mercato immobiliare, martedì si attendono conferme dal settore manifatturiero (Markit China Manufacturing PMI). Bisognerà attendere tutta la settimana per avere indicazioni dal Giappone: con la BoJ che ribadisce la volontà di mantenere attivo il programma aggressivo di incentivi, per promuovere la crescita e raggiungere il target del 2% dell'inflazione. Assumono un'elevata rilevanza i dati relativi al mercato del lavoro (Jobless Rate e Jobs to Applicants Ratio) e all'inflazione (Consumer Price Index).

FINESTRA SUI MERCATI

19/06/2015

AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014		
MSCI World	USD	18/06/2015	1,781	+1.05%	+0.59%	-1.28%	+4.15%	+2.89%	
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014		
AMERICA	MSCI North Am	USD	18/06/2015	2,179	+1.00%	+0.58%	-0.28%	+3.04%	+10.27%
	S&P500	USD	18/06/2015	2,121	+0.99%	+0.59%	-0.31%	+3.03%	+11.39%
	Dow Jones	USD	18/06/2015	18,116	+1.00%	+0.62%	-1.07%	+1.64%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	18/06/2015	4,532	+1.41%	+0.97%	+0.62%	+6.98%	+13.48%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	18/06/2015	130	+0.15%	-1.29%	-3.11%	+11.66%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	18/06/2015	3,491	+1.17%	-0.34%	-4.89%	+10.95%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	18/06/2015	6,749	+0.61%	-0.33%	-3.32%	+2.78%	-2.71%
	Cac 40	EUR	18/06/2015	4,857	+1.10%	-0.91%	-3.10%	+13.66%	-0.54%
	Dax	EUR	18/06/2015	11,216	+1.04%	+0.18%	-5.38%	+14.39%	+2.65%
	Ibex 35	EUR	18/06/2015	11,012	+1.29%	-0.17%	-4.23%	+7.12%	+3.66%
ASIA	Prime MB	EUR	18/06/2015	22,092	+1.03%	-0.81%	-4.31%	+19.56%	+8.23%
	MSCI Pacific	USD	18/06/2015	2,477	+0.16%	-1.20%	-3.01%	+7.19%	-4.63%
	Nikkei	JPY	18/06/2015	1,071	+0.78%	-1.69%	-0.79%	+15.73%	+8.08%
	Hong Kong	HKD	18/06/2015	20,761	+0.25%	-1.91%	-3.37%	+13.37%	+1.28%
S&P/ASX Australia	AUD	18/06/2015	5,997	+1.31%	+0.83%	-0.33%	+3.44%	+1.10%	

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	18/06/2015	978	+0.85%	-0.19%	-6.08%	+2.23%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	18/06/2015	284	+0.51%	+0.23%	-5.99%	+3.35%	-5.89%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	18/06/2015	2,595	+2.44%	+2.84%	-2.86%	-4.85%	-14.76%
BRAZIL BOVSP50	BRL	18/06/2015	54,239	+1.86%	+1.02%	-2.27%	+8.46%	-2.91%
ARG MERVAL	ARS	18/06/2015	11,264	+1.01%	-0.88%	-3.43%	+31.29%	+19.14%
MSCI EM Europe	USD	18/06/2015	144	+1.02%	+2.38%	-7.09%	+19.62%	-40.08%
Mexco - Bolsa	RUB	18/06/2015	1,657	-0.19%	+0.29%	-0.14%	+18.63%	-7.13%
ISE NATIONAL 10	TRY	18/06/2015	82,384	+0.15%	+2.30%	-7.07%	-3.89%	+26.40%
Prague Stock Exch	CZK	18/06/2015	977	+0.99%	-1.43%	-5.26%	+3.29%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	18/06/2015	477	+0.28%	-1.16%	-6.37%	+4.24%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	18/06/2015	4,478	-6.42%	-13.32%	+1.38%	+38.43%	+32.37%
BSE SENSEX 50	INR	18/06/2015	27,343	+0.84%	+3.47%	-1.09%	-0.57%	+30.08%
KOSPI	KRW	18/06/2015	2,047	+0.28%	-0.25%	-3.48%	+6.86%	-4.70%


FINESTRA SUI MERCATI

19/06/2015

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	19/06/2015	1.131	-0.55%	+0.40%	+1.07%	-6.52%	1.210	
EUR Vs Yen	19/06/2015	139.270	-0.47%	+0.18%	+3.48%	-8.12%	144.850	
EUR Vs GBP	19/06/2015	0.714	-0.43%	-1.47%	-0.70%	-8.83%	0.777	
EUR Vs CHF	19/06/2015	1.044	-0.58%	-0.14%	+0.06%	-15.16%	1.202	
EUR Vs CAD	19/06/2015	1.341	-0.50%	-0.30%	+1.53%	-1.55%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD 19/06/2015	60	-1.14%	-0.33%	+4.37%	+12.18%	-45.36%	
Gold E/Oz	USD 19/06/2015	1.200	-0.16%	+1.55%	-0.64%	+1.28%	-4.82%	
CRB Commodity	USD 19/06/2015	224	+0.27%	-0.33%	-0.93%	-2.54%	-18.85%	
London Metal	USD 18/06/2015	2.638	+0.17%	-2.33%	-6.41%	-9.48%	-4.18%	
Vix	USD 18/06/2015	13.2	-0.03%	+2.68%	+2.68%	-31.30%	+4.35%	

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Date	Last	19-gio-15	12-gio-15	8-mag-15	31-06-15	30-06-15
2y germania	EUR 19/06/2015	-0.204	-0.20	-0.18	-0.21	0.21	-0.02
5y germania	EUR 19/06/2015	0.112	0.14	0.16	0.06	0.02	0.30
10y germania	EUR 19/06/2015	0.771	0.81	0.85	0.55	1.93	1.32
2y italia	EUR 19/06/2015	0.382	0.378	0.299	0.162	1.257	1.087
Spread Vs Germania		59	58	48	37	104	200
5y italia	EUR 19/06/2015	1.258	1.277	1.211	0.700	2.730	3.508
Spread Vs Germania		115	114	106	64	181	301
10y italia	EUR 19/06/2015	2.253	2.293	2.214	1.676	4.125	4.697
Spread Vs Germania		148	149	138	113	220	318
2y usa	USD 19/06/2015	0.633	0.63	0.73	0.37	0.38	0.23
5y usa	USD 19/06/2015	1.606	1.63	1.74	1.40	1.74	0.72
10y usa	USD 19/06/2015	2.302	2.33	2.59	2.15	3.03	1.76
EURIBOR			19-gio-15	12-gio-15	8-mag-15	31-06-15	30-06-15
Euribor 1 mese	EUR 18/06/2015	0.063	0.25	0.06	-0.04	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR 18/06/2015	0.034	0.33	-0.01	-0.01	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR 18/06/2015	0.049	0.43	0.05	0.06	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR 18/06/2015	0.106	0.60	0.16	0.17	0.56	0.54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo - da parte di terzi - dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.